

10

DISEGNO DI LEGGE N.6

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 52/A IV Legislatura

"Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia
sanzioni, recuperi e sanatoria del-
le opere abusive.
Modifiche ed integrazioni alla l.r.
13 maggio 1985 n.26".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del
17/3/1986.

R E G I O N E P U G L I A

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA - ERP - ASSETTO DEL TERRITORIO - AMBIENTE

SETTORE URBANISTICO

D.D.L.:

"Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere a abusive.

Modifiche ed integrazioni alla l.r. 13 maggio 1985 n.26."

R E L A Z I O N E

Con la legge 13 maggio 1985 n.26 la Regione Puglia ha emanato alcune norme per la puntuale applicazione della Legge 28 febbraio 1985 n.47 in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive.

In particolare, la normativa emanata dalla Regione riguarda la specificazione di quali opere devono intendersi variazioni essenziali, i contenuti e le procedure di adozione ed approvazione delle varianti di recupero previste dall'art.29 della citata Legge n.47 nonché l'ammontare del contributo per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria cui sottoporre le opere abusive.

Per quanto riguarda le varianti di recupero, la legge regionale prevede che i Comuni, nel termine perentorio di 120 giorni dall'entrata in vigore della stessa legge, avrebbero dovuto procedere alla perimetrazione preliminare degli insediamenti abusivi da sottoporre ad apposita variante.

Tale termine, risultando la legge pubblicata in data 20 maggio 1985, è venuto a scadere il 20 ottobre 1985.

Entro la data prescritta del 20 ottobre 1985 soltanto pochissime

REGIONE PUGLIA

- 2 -

Amministrazioni Comunali hanno potuto deliberare la perimetrazione degli insediamenti abusivi sottoporre alla suddetta variante.

Senza alcun dubbio le difficoltà che tutti i Comuni hanno incontrato per la perimetrazione - nei termini previsti - degli insediamenti abusivi sono dovute al periodo di operatività della legge.

Bisogna ricordare, infatti, che alla fine di settembre 1985 molte Amministrazioni erano ancora in fase di ricostituzione dopo le elezioni amministrative della primavera scorsa e, pertanto, i Consigli Comunali non hanno potuto rispettare i termini previsti dalla citata legge regionale.

Occorre, inoltre, considerare che il termine dei 120 giorni previsto dall'art.3 della l.r. n.26/85 era legato ai tempi prescritti dalla Legge n.47/85 per la presentazione delle domande di condono.

Con i rinvii successivamente concessi dal Parlamento il termine per la presentazione delle domande è stato definitivamente fissato al 30 marzo e 30 settembre c.a.

Si reputa, pertanto, opportuno proporre che il termine già previsto, per la perimetrazione degli insediamenti da sottoporre alla variante di recupero, sia rivisto alla luce delle considerazioni espresse e venga spostato al 30 settembre p.v. per dare modo a tutte le Amministrazioni Comunali di poter deliberare secondo le esigenze che dovranno essere valutate caso per caso.

Con il presente D.D.L. si propone la modifica dell'art.3 della l.r. 13 maggio 1985 n.26.

L'art.1 del D.D.L., infatti -sostitutivo del citato art.3 - oltre al nuovo termine, prevede una migliore puntualizzazione della variante di recupero, delle procedure da seguire per l'adozione della stessa e dei casi in cui la stessa è obbligatoria.

L'art.2 del D.D.L. prevede che il parere previsto dall'art.32 della Legge n.47/85, nel caso di opere abusive e realizzate in

REGIONE PUGLIA

- 3 -

zone soggette a vincolo paesaggistico, è espresso dal Presidente della Giunta Regionale.

Con l'art.3 del D.D.L. si è voluto dare attuazione a quanto prescritto dall'art.23 della citata legge n.47/85, prevedendo l'effettuazione di rilievi aereofotogrammetrici delle zone costiere e delle altre aree di particolare pregio ambientale-paesistico-territoriale, al fine di controllare l'attività urbanistico-edilizia e perseguire, con maggiore incisività, i casi di possibile abusivismo.

1^a Assessore
- dr. R. PAOLUCCI -

Bari, 1 marzo 1986

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA - E.R.P. -

ASSETTO DEL TERRITORIO - AMBIENTE

D.D.L.:

"Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico - edilizia, sanzioni, recuperi e
sanatoria delle opere abusive.

Modifiche ed integrazioni alla l.r. 13 maggio
1985, n.56"

Bari, 1 marzo 1986

ART.1

L'art.3 della l.r. 13 maggio 1985 n.26 è così modificato:

"Per il recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, esistenti al 1° ottobre 1983, i Comuni, in deroga a quanto previsto dall'art.55 della legge regionale 31 maggio 1980 n.56, possono adottare specifica variante di recupero.

Per l'adozione della variante di cui al 1° comma i Comuni, entro la data del 30 settembre 1986, devono preliminarmente perimetrare, in un quadro di convenienza economica e sociale, gli insediamenti da includere nelle varianti e costituiti da una pluralità di edifici abusivi comportante una continuità edificata e rilevante modificazione dell'assetto del territorio.

L'adozione della variante è obbligatoria per il recupero degli insediamenti perimetrati nonché per gli insediamenti abusivi contigui a zone edificate od edificabili in base allo strumento urbanistico vigente oppure insistenti su aree destinate, successivamente alla loro realizzazione, ad edifici pubblici od a spazi pubblici.

La variante di recupero può riguardare sia lo strumento urbanistico generale sia uno strumento urbanistico esecutivo e, per quanto compatibile con la presente legge, deve essere redatta in conformità a quanto prescritto dagli artt. 19 e 20 della l.r. 31 maggio 1980, n.56.

Nell'ambito delle aree oggetto della variante di recupero, possono essere previsti soltanto gli edifici e le altre opere ammissibili alla sanatoria di cui alla legge 28 febbraio 1985 n.47 e relativi volumi consentiti soltanto se destinati ai servizi di cui al D.M. 2 aprile 1968 n.1444.

Nel caso di comprovate necessità le aree da destinare ai servizi di cui al D.M. 2 aprile 1968 n.1444 possono essere localizzate anche all'esterno delle aree perimetrare".

3

ART. 2

Per le opere costruite su aree soggette a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939 n.1497, il parere favorevole al rilascio della concessione od autorizzazione in sanatoria, previsto dall'art.32 della legge 28 febbraio 1985 n.47, è espresso dal Presidente della Giunta Regionale in attuazione dell'art.82 del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616.

Per l'istruttoria delle domande, l'Assessorato all'Urbanistica ed Assetto del Territorio può avvalersi degli Uffici Provinciali del Genio Civile.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. P.', is located on the left side of the page.


ART. 3

Al fine di consentire il controllo dell'attività urbanistica ed edilizia, la Regione effettuerà periodici rilevamenti aereofo_{togrammetrici} delle zone costiere e delle altre aree di partico_{lare} pregio ambientale-paesistico-territoriale.

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanisti_{ca} ed Assetto del Territorio, annualmente stabilisce quali aree del territorio regionale debbano essere sottoposte ai controlli di cui al primo comma.

Le somme necessarie per i rilevamenti sono annualmente iscrit_{te} nel bilancio di previsione.

Per il corrente esercizio finanziario si provvederà con appo_{sita} variazione al bilancio 1986.



ART. 4

L'Assessore Regionale all'Urbanistica ed Assetto del Territorio, se delegato dal Presidente della Giunta Regionale, esercita tutte le funzioni a questi attribuite dalla presente legge, nonché dalla legge 28 febbraio 1985 n.47 e successive integrazioni e modificazioni.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
presesso a V Commissione Consig-
liare permanente in 24-3-86

